



Protocollo: 92397 /RU

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

VISTO il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 di recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;

VISTO l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale;

VISTO il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione e il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati;

VISTA la istanza con la quale la società Manifatture Sigaro Toscano Spa, in data 8 luglio 2019, ha chiesto la variazione del prezzo di vendita di una marca di sigari;

CONSIDERATO che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'articolo 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella A) - sigarette -, allegata alla determinazione direttoriale del 15 gennaio 2019, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 16 gennaio 2019, alla tabella B) – sigari –, alla tabella C) – sigaretti – e alla tabella D) – tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette – allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata in data 31 dicembre 2018 sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 302, alla tabella E) – altri tabacchi da fumo – e alla tabella F) – tabacchi da fiuto e da mastico - allegata alla determinazione direttoriale del 30 settembre 2013, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 30 settembre 2013;

VISTO l'articolo 1, comma 1076, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che, in applicazione delle modifiche apportate al comma 3, lettera a), e al comma 5 lettere a), b), c), dell'art. 39 octies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e alle aliquote indicate alle lettere b) e c) dell'Allegato I, del citato Testo Unico alla voce « Tabacchi Lavorati », disposte rispettivamente dall'articolo 1, commi 1074 e 1075 della legge richiamata, ha rideterminato, esclusivamente a tali fini, *la tabella A «sigarette» allegata alla determinazione direttoriale del 25 gennaio 2018, prot. n. 11047/R.U., la tabella B « sigari » allegata alla determinazione direttoriale del 7 gennaio 2015, prot. n. 30/R.U., e le tabelle C« sigaretti » e D « tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette », allegate al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017, sostituendole con le tabelle A, B, C e D allegata alla citata legge 30 dicembre 2018, n. 145;*

VISTO l'articolo 1, commi 1077 e 1078, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che richiama il potere direttoriale di rideterminare *le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico ai sensi dell'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,* per le esigenze evidenziate nella medesima norma;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 39 *quinquies*, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con determinazione del Direttore dell'Agenzia del 15 gennaio 2019 è già stata modificata la tabella A) sigarette;

CONSIDERATO che occorre procedere, in conformità alla richiesta inoltrata dal fornitore, ai sensi dell'articolo 39-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, alla variazione dell'inserimento di una marca di sigari nella tariffa di vendita di cui alla tabella B) – sigari– allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni;

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ARTICOLO 1

L'inserimento nella tariffa di vendita della sottoindicata marca di tabacchi lavorati è modificato come di seguito riportato:

TABELLA B - SIGARI -				
MARCA	Confezione	da €/Kg. convenzionale	a €/Kg. convenzionale	pari ad € alla confezione
TOSCANO ORIGINALE ITALIA 1891	da 2 pezzi	580,00	600,00	6,00

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Roma, 25 luglio 2019

Benedetto Mineo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)